Sent. n. 157/2026 pubbl. il 02/10/2026
Cron. n. : 2867/2026
Rep. n. 267/2026 del 02/10/2026

TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore	- Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato, sig.ra **LIACI TERESA** (C.F.: LCITRS89C61D883Q), nata a Gallipoli (LE) il 21 marzo 1989 e residente in Lequile (LE) alla Via Capograsso n. 28 - nel procedimento **R.G. n. 153/2026 P.U. sub/1 L.C.**;

***

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 8 maggio 2026 dalla ricorrente sig.ra Liaci Teresa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice medesima;
considerato che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, **atteso che** a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 84.825,85 in prevalenza verso istituti di credito e altri creditori chirografari (l'indebitamento della ricorrente trae origine dall'attività imprenditoriale dalla stessa esercitata. Dopo aver avviato nel 2022 un'attività di vendita online di oggettistica artigianale, nel giugno 2024 la debitrice apriva un punto vendita fisico in Lequile. L'iniziativa commerciale non conseguiva, tuttavia, i risultati sperati e veniva cessata nel marzo 2025, con successiva chiusura della partita IVA nel maggio 2025, determinando l'insorgenza della situazione debitoria posta a

Firmato Da: MARIA GABRIELLA PERRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d8baa0e9a380e0b41decee4458a313b
Firmato Da: ITALO MIRKO DE PASQUALE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 181f66d5a9ea49372ce73eefb1857359

fondamento della presente procedura) il proprio reddito mensile pari a circa € 800,00 derivante da lavoro dipendente, a tempo determinato, non appare sufficiente a soddisfare le obbligazioni contratte verso i creditori;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

osservato, altresì, che il programma liquidatorio prospettato dalla ricorrente prevede la messa a disposizione dei creditori dell'intero patrimonio liquidabile, costituito dalla quota di comproprietà pari ad 1/2 dell'immobile sito in Lequile, alla Via Trieste n. 70, già adibito a sede dell'attività imprenditoriale, nonché della parte del reddito mensile eccedente le esigenze di mantenimento proprio e del nucleo familiare. In particolare, tenuto conto che le principali spese di sostentamento familiare sono sostenute dal coniuge, la ricorrente si è impegnata a destinare alla procedura la somma di euro 300,00 mensili, da ripartire in favore dei creditori (cfr. relazione particolareggiata, pagg. 11-12);

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nell'OCC cui si è rivolta la debitrice, dott. Roberto Miglietta, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

viste le linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento adottate da questo Tribunale a cui i professionisti debbano attenersi, ed in particolare, avuto riguardo ai compensi dei professionisti:

- ✓ Il compenso dell'OCC nominato liquidatore è unico e sarà liquidato al termine della procedura (pertanto non verrà inserito nello stato passivo neppure in parte);
- ✓ Tenuto conto dei possibili esiti della procedura e della possibilità che il compenso tra OCC e sovraindebitato possa essere oggetto di accordo e che possono essere previsti acconti, il compenso deve essere calcolato in maniera assolutamente prodenziale, in maniera tale che esso sia calcolato in base ai parametri medi, tenuto conto che la liquidazione definitiva sarà poi operata dal giudice delegato;
- ✓ avuto riguardo ai compensi del consulente del debitore che assistito il debitore nella predisposizione del ricorso introduttivo, c.d. advisor, va precisato che i compensi non possono essere riconosciuti in prededuzione ma al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc;

Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni della sig.ra **LIACI TERESA (**C.F.: LCITRS89C61D883Q), nata a Gallipoli (LE) il 21 marzo 1989 e residente in Lequile alla Via Capograsso n. 28 - nel procedimento **R.G. n. 153/2026 P.U. sub/1 L.C.**;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. **Italo Mirko De Pasquale**;

NOMINA

Liquidatore il dott. **Roberto Miglietta**;

ORDINA

Firmato Da: MARIA GABRIELLA PERRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d8baa0e9a380e0b41decee4458a313b
Firmato Da: ITALO MIRKO DE PASQUALE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 181f66d5a9ea49372ce73eefb1857359

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari *l'importo mensile di € 500,00 (derivato dalla sottrazione della somma offerta pari ad € 300,00 a quella del reddito mensile pari ad € 800,00* per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove si dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, con obbligo di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

Firmato Da: MARIA GABRIELLA PERRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d8baa0e9a380e0b41decee4458a313b
Firmato Da: ITALO MIRKO DE PASQUALE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 181f66d5a9ea49372ce73eefb1857359

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo**; che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

Firmato Da: MARIA GABRIELLA PERRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d8baa0e9a380e0b41decee4458a313b
Firmato Da: ITALO MIRKO DE PASQUALE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 181f66d5a9ea49372ce73eefb1857359

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

all' OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.09.2026

Il Giudice Relatore
Dott. Italo Mirko De Pasquale

La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone

Firmato Da: MARIA GABRIELLA PERRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6d8baa0e9a380e0b41decee4458a313b
Firmato Da: ITALO MIRKO DE PASQUALE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 181f66d5a9ea49372ce73eefb1857359